

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO SCAFATI
"ROSA PISACANE"

Codice Mec. SAEE16300D Codice Fisc. 94000030653 Codice Univoco: UFD1DT

Via Giovanni XXIII, 62 84018 Scafati (Sa) tel 081/8639265

PEO: sae16300d@istruzione.it PEC: sae16300d@pec.istruzione.it Sito web: www.terzocircoloscafati.edu.it Codice Univoco: UFD1DT

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - III CIRCOLO-SCAFATI
Prot. 0007980 del 29/11/2024

V (Uscita)

Ai Personale Docente
Ai Personale ATA
Ai genitori

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 - Disposizioni in materia di giustificazione delle assenze alunni.

Per quanto in oggetto, seppure la Legge Regionale 25 luglio 2024 n.13 abbia di fatto abrogato la necessità di presentare certificato medico per RIAMMISSIONE a scuola dopo una malattia di cinque o più giorni, si evidenzia che il Dirigente Scolastico È TENUTO, in seguito alla modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94) con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n.159 del 13 novembre 2023, in maniera ancor più attenta, a monitorare la frequenza scolastica degli alunni tramite i Coordinatori di classe, e, in caso di discontinuità e/o irregolarità, quando il numero di assenze supera i 15 gg in 3 mesi (limite massimo previsto dalla normativa) DEVE inviare alla famiglia una lettera di segnalazione, richiedendo una "giustificazione motivata".

Pertanto, per giustificare uno stato di malattia, al fine di non correre il rischio che i giorni di malattia concorrano a raggiungere il limite di assenze di cui sopra, che obbligherebbe il DS a segnalare l'alunno per elusione dell'obbligo scolastico, È NECESSARIO PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO.

A tal proposito, si sottolinea che il medico che abbia effettivamente riscontrato una stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica. Infatti, il Codice di Deontologia medica, all'art.22 recita: "Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute". Con commento: "Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993